

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Cuneo, 7 novembre 2019

Prot. 81/19

Alle Presidenze delle Società  
Affiliate 2019  
LORO SEDI

Oggetto: *Delibere Consiglio Federale 04/11/2019*

Si trasmettono alcune importanti delibere adottate dal Consiglio Federale nella riunione dello scorso 4 novembre.

### **40/19- Serie A, B, C1 – a.s. 2020: provvedimenti.**

Con riferimento alla delibera *de qua* – che è intervenuta in parziale modifica del documento ‘Norme per a.s. 2020’ – sono state assunte le seguenti determinazioni:

- a) *Allargamento a 12 squadre della serie B;*
- b) *Totale liberalizzazione del numero di squadre della serie C1;*
- c) *Apertura di un bando per un posto in serie A – non avendo il soggetto affiliato Monticellese deciso di esercitare il diritto di serie A – tra i soggetti affiliati non aventi diritto per raggiungere il numero di 10 squadre (come stabilito dal documento ‘Norme per a.s. 2020’). I soggetti affiliati interessati a presentare domanda avranno tempo per farlo fino a mercoledì 13 novembre p.v. (ore 12,00). Termini, condizioni e criteri di preferenza, nel caso le domande fossero in numero superiore all’unico posto disponibile, sono riportate nel bando allegato alla presente e pubblicato sul sito [www.fipap.it](http://www.fipap.it).*
- d) *apertura di un bando per n.2 posti in serie B, tra i soggetti affiliati non aventi diritto, per raggiungere il numero, deliberato in data 04/11, di 12 squadre. I soggetti affiliati interessati a presentare domanda avranno tempo per farlo fino a venerdì 15 novembre p.v. (ore 12,00). Termini, condizioni e criteri di preferenza, nel caso le domande fossero in numero superiore ai 2 posti disponibili, sono riportate nel bando allegato alla presente e pubblicato sul sito [www.fipap.it](http://www.fipap.it).*
- e) *apertura di un bando per la partecipazione al campionato di serie C1, senza limitazioni di un numero massimo di partecipanti, tra i soggetti affiliati non aventi diritto. I soggetti affiliati interessati a presentare domanda avranno tempo per farlo fino a lunedì 18 novembre p.v. (ore 12,00). Termini e condizioni per la presentazione della domanda sono riportati nel bando allegato alla presente e pubblicato sul sito [www.fipap.it](http://www.fipap.it).*

### **41/19- R.G. – ridefinizione degli importi sanzioni pecuniarie**

Viene deliberato di approvare le modifiche ai ‘Tabellari Sanzioni Economiche’, approvati dal Consiglio Federale sulla scorta dell’art. 14 comma IV del Regolamento di Giustizia.

In particolare le modifiche riguardano un abbassamento dei Tabellari per la categoria ‘Atleta’, secondo il prospetto in calce.

Cordiali Saluti Sportivi

Romano Siroto  
Segretario Generale



## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

### *Regolamento di Giustizia Federale art. 14 comma IV: ridefinizione degli importi sanzioni pecuniarie a.s. 2020*

#### **Atleti:**

- Casistica – ammonizione

Sere	Sanzione a.s. 2019	Sanzione a.s. 2020
A	100	80
B	80	50
C1	60	40
C2	50	30
Altre	40	25

- l'importo è **umentato della metà** in caso di espulsione;

- Casistica – squalifica a tempo determinato:

serie	Sanzione	Proposta
A	300	150
B	240	100
C1	160	50
C2	150	50
Altre	120	50

- Casistica – squalifica a tempo indeterminato: Resta invariata

serie A € 600

serie B € 480

serie C1 € 360

serie C2 € 300

altre serie € 240

l'importo è **umentato della metà** qualora l'atleta sanzionato sia il capitano della squadra.

.....

#### **ART. 24 - LA RECIDIVA**

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma e della metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.